



PROT. N. 5327

POZZA DI FASSA, 3 giugno 2014

OGGETTO: **ORDINANZA N. 34/2014**

IL SINDACO

VISTA la determinazione n. 168 del 05.11.2013 del Segretario Comunale supplente, con cui si affida la fornitura di attrezzatura per il parco giochi di Pozza di Fassa all'Impresa BELLITALIA S.r.l. con sede a Ponte nella Alpi (BL) in viale Cadore n. 67;

VISTA la richiesta della stessa ditta pervenuta in data 30.05.2014 relativa alla chiusura del parco giochi di Pozza, necessaria per la posa in sicurezza delle varie attrezzature;

CONSIDERATO che l'intervento descritto comporterà la chiusura dell'area del parco giochi racchiusa tra strada de Sot Ciaràa, promenada Nlongia Ruf e piazza del Malgher;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 19/94 del 30.06.94, nel paragrafo relativo alla regolamentazione della circolazione nel parco giochi di Pozza;

VISTI gli artt. 5 -6 - 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;

VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTE le rispettive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

DICHIARA

Cantiere di lavoro l'area del parco giochi racchiusa tra strada de Sot Ciaràa, promenada Nlongia Ruf e piazza del Malgher, interessata dai lavori in premessa evidenziati;

ORDINA

1. "la chiusura alla circolazione" dell'area del parco giochi racchiusa tra strada de Sot Ciaràa, promenada Nlongia Ruf e piazza del Malgher, dal 3 giugno 2014 fino a fine dei lavori e comunque non oltre il 30 giugno 2014, ad eccezione dei veicoli e personale addetti ai lavori.
2. la sospensione del terzo paragrafo (-) dell'ordinanza sindacale n. 19/94 del 30.06.94 per la durata della presente.

Le delimitazioni e la segnaletica tanto di cantiere come quella indicante i relativi obblighi, divieti e limitazioni, dovranno essere installati a cura e spese della ditta "Bellitalia S.r.l." con sede legale a Ponte nelle Alpi (BL) viale Cadore n. 67, esecutrice dei lavori sotto l'osservanza della legislazione vigente in materia, nonché delle seguenti prescrizioni speciali:

- la chiusura descritta, viene consentita sotto la responsabilità del titolare della ditta esecutrice dei lavori, sollevando questi uffici comunali da qualsiasi pretesa o molestia anche con conseguenze giudiziarie, che per fatto della presente possano provenire da terzi;

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495;

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Telematico;
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma: alla ditta richiedente

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

Dellagiacoma dott. Tullio

